

## CLUB ALPINO ITALIANO – SEZIONE DI MILANO

### Regolamento Elettorale

1. Il presente Regolamento integra le disposizioni dettate dagli articoli 15, 18, 29 dello Statuto dell'Associazione in materia di elezioni e disciplina le modalità per l'elezione alle cariche sociali.

2. In base al calendario degli adempimenti previsti, il Presidente dell'Associazione comunica il nome dei componenti di ciascuna carica di prossima scadenza, indicando se rieleggibili o non rieleggibili:

al Consiglio Direttivo, in concomitanza con l'avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria annuale;

all'assemblea, all'apertura della discussione del punto all'ordine del giorno relativo alla determinazione della data delle elezioni.

3. L'assemblea dei soci determina la data e le modalità delle elezioni. Provvede alla nomina del Comitato Elettorale composto da tre membri che potranno essere proposti dal Consiglio Direttivo. Il Comitato provvede, al suo interno, alla nomina di un presidente e di un segretario.

L'Assemblea provvede altresì alla nomina di tre scrutatori. I componenti del Comitato Elettorale e gli scrutatori non possono essere candidati ad alcuna carica.

4. Il Comitato Elettorale ha il compito di curare tutto lo svolgimento delle elezioni e rimane in carica dal giorno della nomina fino alla chiusura degli scrutini ed alla proclamazione degli eletti.

5. Le candidature sono libere. I soci possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.

6. I candidati alle cariche sociali devono essere soci iscritti alla Sezione da almeno due anni, maggiorenni e in regola con la quota associativa, salvo quanto previsto per il Presidente all'art. 23 comma 3 dello Statuto.

7. Le proposte di candidatura, individuali o di lista sono libere, devono essere sottoscritte da almeno trenta soci ordinari e/o familiari, in regola con la quota associativa. Devono essere presentate, a pena di irricevibilità, presso il Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle elezioni.

8. La candidatura è consentita, a pena di decadenza, in una sola lista.

9. Il Comitato Elettorale, entro i successivi cinque giorni dalla data della loro presentazione, procede alla verifica delle candidature. Gli elenchi dei candidati, numerati in base all'ordine cronologico di presentazione, sono esposti all'albo della Sezione e pubblicati sul sito internet fino alla data delle votazioni.

Gli elenchi dei candidati devono essere esposti all'interno del seggio elettorale a disposizione degli elettori.

10. La votazione avverrà per cariche separate ed il Consiglio Direttivo dovrà predisporre le schede elettorali per tutti i candidati presentati nel tempo previsto.

11. Le schede elettorali saranno redatte in modo tale da garantire la segretezza del voto.

12. Ogni scheda elettorale riporta gli elenchi dei candidati per ciascuna carica sociale con l'indicazione del nome e cognome. E' preventivamente firmata in originale dal Presidente del Comitato Elettorale e dal Segretario e reca in calce l'espressa indicazione, in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per l'espressione di voto.

13. Il voto è espresso attraverso l'indicazione di una croce a fianco del nominativo del candidato o dei candidati prescelti oppure scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare senza possibilità di dubbio il socio che il votante intende eleggere. Ogni elettore può esprimere preferenze per ogni carica sociale pari al numero dei candidati da eleggere.

14. Nel seggio elettorale devono essere allestite strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto. La propaganda elettorale è vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze.

15. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del Comitato Elettorale.

16. Il socio avente diritto al voto si presenta al seggio elettorale munito di tessera dell'associazione valida per l'annualità in corso. In mancanza, il socio elettore potrà essere identificato dal Comitato Elettorale che verificherà la regolarità della sua posizione associativa.

17. Ciascun socio elettore può essere portatore di un massimo di tre deleghe di soci aventi diritto al voto, in regola con il versamento della quota sociale.

18. Il Segretario del Comitato Elettorale redige, sotto la direzione del Presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti del Comitato Elettorale.